

P.U.: n. 60-1/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
Settore Procedure Concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 60/2025,

provvedendo sul ricorso *ex artt.* 66 e 67 C.C.I.I. contenente la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore [REDACTED]

[REDACTED] coniugi in regime [REDACTED] residenti in [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] presso il quale sono elettivamente domiciliati in Pescara alla [REDACTED] (pec: [REDACTED]) giusta delega in atti;

ha emesso la seguente

SENTENZA

LETTA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da [REDACTED] la relazione dell'OCC, a firma del Dott. [REDACTED] vista la documentazione allegata;

VISTI i chiarimenti forniti, nonché le integrazioni del piano originario e della relazione dell'O.C.C., con nota depositata sul fascicolo telematico in data 08/05/2025;

RICHIAMATO in questa sede il decreto *ex art.* 70 C.C.I.I. del 10/05/2025 con il quale è stata fissata l'udienza del 15/07/2025 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;

CONSIDERATO che l'O.C.C., in data 27/06/2025, ha depositato la propria relazione nella quale ha attestato che:

1. a seguito del decreto di apertura del procedimento di sovraindebitamento ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito sul sito web del Tribunale di Pescara a mezzo PEC del [REDACTED] 08/05/2025;
2. sempre in data [REDACTED] sono state effettuate le comunicazioni ai creditori dando termine per eventuali osservazioni al 18/06/2025;



3. le comunicazioni ai creditori sono state correttamente ricevute come dimostrato dalle ricevute di avvenuta consegna allegate alla presente;
4. hanno risposto alla comunicazione i seguenti creditori:
 - Mezzo PEC del 09/06/2025 la [REDACTED] precisando il credito per la [REDACTED] già considerato nel piano.
 - Mezzo PEC del 09/06/2025 la [REDACTED] precisando il credito per il [REDACTED] già considerato nel piano.
 - Mezzo PEC del 11/06/2025 la [REDACTED] precisando il credito per il [REDACTED] già considerato nel piano.
 - Mezzo PEC del 18/06/2025 l'Avv. [REDACTED] eccependo l'insussistenza del presupposto soggettivo dello stato di insolvenza e contestando la convenienza della proposta;

RILEVATO che l'O.C.C. a seguito della nota della [REDACTED] attestante un ulteriore debito dei ricorrenti nella misura di [REDACTED] ha provveduto ad integrare il piano, ribadendo che i ricorrenti ritengono più consona ed adeguata alla particolarità ed alla natura della situazione debitoria, ed alle loro esigenze, la "PROPOSTA PRIVILEGIATA (ex lett. B del ricorso)" volta a conseguire la rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo a scadere, oltre al pagamento integrale del debito scaduto – ad oggi pari a [REDACTED] (come risulta dall'estratto conto [REDACTED] che si allega), eventualmente aggiornato – in unica soluzione entro quindici giorni dall'omologa; a tal proposito nel ricorso è stato precisato che l'obbligazione di pagamento del debito scaduto è garantita – condizionatamente all'omologa del Piano di ristrutturazione - da un parente dei ricorrenti, nella persona del Sig. [REDACTED], residente in [REDACTED]

In considerazione dell'insinuazione di [REDACTED] si ripresenta la tabella dei debiti aggiornata cui i ricorrenti si faranno carico nei modi e termini di cui al ricorso.



CREDITORI	TIP. DEL CREDITO	IMPORTO	% sodd	Rate	IMP.PAGATO	IMP.RATA
[REDACTED]	PREDEDUZIONE	104,14 €	100,00%			104,14 €
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	100,00 €	100,00%		Saldato lo scaduto tramite	Rata Mutuo
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	100,00 €	100,00%			
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	100,00 €	100,00%			
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	100,00 €	100,00%			
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	100,00 €	100,00%			
[REDACTED]	CHIROGRAFARIO	100,00 €	100,00%			
[REDACTED]	CHIROGRAFARIO	100,00 €	100,00%			
[REDACTED]	CHIROGRAFARIO	100,00 €	100,00%			
TOTALE						

CONSIDERATO che all'udienza del 15/07/2025 sono comparsi l'O.C.C., Avv. [REDACTED] e i ricorrenti i quali hanno insistito nella loro domanda; nessuno è invece comparso per i creditori;

RITENUTO che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

OSSERVATO che l'art. 70 C.C.I.I. comma 7 stabilisce che la convenienza della proposta deve essere contestata con le osservazioni di cui al comma 3, vale a dire con le osservazioni che i creditori possono far pervenire all'O.C.C. nei venti giorni successivi alla comunicazione del decreto di apertura della procedura;

RILEVATO che la [REDACTED] ha eccepito, in primo luogo, la carenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura azionata allegando che non è possibile sostenere che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento tale da consentire l'accesso al beneficio *de qua* posto che non si ravvisa, nella situazione descritta, lo squilibrio economico richiesto dalla normativa; nel merito, poi, la



██████ ha contestato la convenienza di entrambe le ipotesi (alternative) di piano proposte dai debitori;

RITENUTO, quanto alla prima contestazione, che ricorre innanzitutto la condizione soggettiva qualificatoria per l'accesso alla procedura in oggetto in quanto, entrambi i ricorrenti sono persone fisiche che accedono agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore; trattandosi di membri della stessa famiglia gli stessi possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

RITENUTO, in particolare, che sussiste il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2 del C.C.I.I., come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore", vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituale o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili o realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (c.d. stato di crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (c.d. stato di insolvenza). Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che i ricorrenti si trovano in una situazione di "sovraindebitamento" atteso che, a fronte di una esposizione debitoria di circa

██████ tenuto conto dei redditi mensili prodotti (il reddito familiare è di ca. ██████ mensili) e delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia ██████ l'unica posta patrimoniale attiva rilevante è rappresentata dai beni immobili – posta attiva per definizione non prontamente liquidabili –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

RILEVATO che i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (il precedente ricorso proposto, infatti, è stato deciso con pronuncia di inammissibilità);

RITENUTO che i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, essendo questa dipesa da circostanze sopravvenute alla stipula del mutuo;

CONSIDERATO che la colpa grave costituisce un atteggiamento soggettivo connotato da una condotta negligente del debitore nell'assunzione delle obbligazioni non giustificabile, in quanto violativa di elementari canoni di prudenza e tali da suggerire a una persona dotata di conoscenze comuni – già al momento della conclusione del rapporto contrattuale (di finanziamento) da cui è scaturita la situazione di sovraindebitamento – che non sarebbe stato possibile far fronte all'indebitamento con mezzi normali e che sarebbe stato, quindi, probabile il verificarsi di una situazione di sovraindebitamento. In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato "meritevole" e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della



obbligazione non si trovava già nell'incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (come ad esempio la malattia di un congiunto o un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all'indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia;

OSSERVATO che l'O.C.C., in risposta alla richiesta di integrazione del 05/05/2025, ha chiarito che i coniugi [REDACTED] hanno stipulato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione da adibire a dimora della famiglia nel 2007. Tale mutuo è stato oggetto di surroga con [REDACTED] nell'anno 2011 ed in quel periodo i coniugi godevano di un reddito di circa [REDACTED] più che sufficiente ad onorare il loro impegno finanziario che si assestava su di una rata mensile di circa [REDACTED]. Esame delle dichiarazioni dei redditi evidenzia, poi, negli anni 2021/2022, una rilevante riduzione nei redditi della [REDACTED] la quale è passata da circa [REDACTED] di retribuzione netta mensile. I coniugi, facendo ricorso all'aiuto di familiari, sono riusciti a pagare le rate del mutuo fino ad Aprile 2023, da lì in poi si sono fermati, cosicché dopo alcuni mesi l'Istituto di credito ha precettato l'importo di [REDACTED] oltre interessi e spese ed agito esecutivamente sull'immobile. I restanti debiti (per complessivi [REDACTED]) sono quasi esclusivamente di natura fiscale [REDACTED];

CONSIDERATO che non risultano, poi, atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.);

RILEVATO che i ricorrenti, per ripianare la loro posizione debitoria, hanno previsto due ipotesi alternative di piano di ristrutturazione che, nei chiarimenti depositati in data 08/05/2025, sono state così specificate:

- PROPOSTA PRIVILEGIATA (*ex lett. B del ricorso*):

Consentire ai ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di che al comma 5 dell'art. 67 C.C.I.I., la rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo a scadere: autorizzando i debitori al pagamento del debito scaduto integralmente grazie all'intervento di un familiare che si rende disponibile a finanziare l'operazione solo in caso di omologa della proposta – ad oggi pari a [REDACTED] come da “estratto rate in scadenza [REDACTED] 31/03/2025” o per altro importo che l'istituto vorrà comunicarci – per poi ripartire regolarmente con il piano di ammortamento del mutuo con una rata di circa [REDACTED]. Per quanto riguarda i restanti debiti, gli stessi saranno integralmente soddisfatti tramite un pagamento rateale in cinque anni con rate mensili di [REDACTED]



Il pagamento dei creditori avverrà in ordine di privilegio, saranno onorati prima i creditori privilegiati, poi i creditori chirografari ed infine verrà accantonato, fino alla completa esecuzione del piano, il compenso spettante all'O.C.C. che il Giudice vorrà liquidare.

Verranno fatti riparti annuali dopo la corretta verifica dei versamenti mensili dei ricorrenti.

Rilevato che in considerazione dell'insinuazione di [REDACTED] O.C.C., nella relazione del 27/06/025, ha provveduto ad integrare la tabella dei debiti aggiornata cui i ricorrenti si faranno carico nei modi e termini di cui al ricorso;

CREDITORI	TIP. DEL CREDITO	IMPORTO	% sodd	Rate	IMP.PAGATO	IMP.RATA
[REDACTED]	PREDEDUZIONE	[REDACTED]	100,00%	60	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	[REDACTED]	100,00%		Saldato lo scaduto tramite	[REDACTED] Rata Mutuo
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	[REDACTED]	100,00%	60	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	[REDACTED]	100,00%	60	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	PRIVILEGIATO	[REDACTED]	100,00%	60	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CHIROGRAFARIO	[REDACTED]	100,00%	60	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CHIROGRAFARIO	[REDACTED]	100,00%	60	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CHIROGRAFARIO	[REDACTED]	100,00%	60	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTALE		[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]

- PROPOSTA SUBORDINATA (ex lett. A del ricorso):

Soddisfare integralmente il debito ipotecario [REDACTED] di [REDACTED] cifra che andrà a coprire il debito verso la banca di [REDACTED] oltre alle spese legali ed occorrenti; il pagamento del predetto importo sarà effettuato in sette anni con rate mensili di circa [REDACTED]. Per quanto riguarda i restanti debiti, per un ammontare complessivo di [REDACTED] saranno pagati integralmente i crediti privilegiati e chirografari sempre in sette anni con rate mensili di circa [REDACTED].

Il pagamento dei creditori avverrà in ordine di privilegio, saranno onorati prima i creditori privilegiati, poi i creditori chirografari ed infine verrà accantonato, fino alla completa esecuzione del piano, il compenso spettante all'O.C.C. che il Giudice vorrà liquidare.

Verranno fatti riparti annuali dopo la corretta verifica dei versamenti mensili dei ricorrenti.

RILEVATO che in considerazione dell'insinuazione di [REDACTED] l'O.C.C., nella relazione del [REDACTED] ha provveduto ad integrare la tabella dei debiti aggiornata cui i ricorrenti si faranno carico nei modi e termini di cui al ricorso;

CONSIDERATO, quanto in particolare alla PROPOSTA PRIVILEGIATA (ex lett. B del ricorso), ribadita dall'O.C.C. nella relazione del 27/06/025 come la più consona ed adeguata alla particolarità



ed alla natura della situazione debitoria, ed alle esigenze dei debitori, che l'art. 67 comma 5 stabilisce che è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, ipotesi quest'ultima formulata dai ricorrenti come ipotesi privilegiata;

RITENUTO che il legislatore, nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore ha inteso tenere in particolare considerazione il carattere fondamentale che assume la conservazione della casa di abitazione, consentendo una forma di purgazione della mora da parte del debitore e la conseguente prosecuzione del contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale. A tal fine è necessaria l'autorizzazione del giudice della procedura concorsuale, grazie alla quale è possibile superare le diverse previsioni contrattuali, anche in relazione a eventuali clausole risolutive apposte al contratto di mutuo ed eventuali decadenze del termine intinate, medio tempore, dall'istituto finanziario;

PRECISATO che l'autorizzazione del giudice dovrà essere inserita, in caso positivo, nel dispositivo della sentenza di omologazione ex art. 70, comma 7, C.C.I.I.;

RILEVATO che l'O.C.C., nella relazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ha verificato che il reddito netto mensile della Famiglia [REDACTED] si aggira attualmente sui [REDACTED] circa e che questa sopporta spese mensili per circa [REDACTED] per cui l'ipotesi privilegiata, che prevede il versamento di un importo mensile di [REDACTED] anche tenuto conto dell'apporto di finanza terza, appare sostenibile;

LETTA la relazione del professionista che svolge le funzioni di O.C.C. di cui all'art. 68 co. 2 C.C.I.I. e la sua integrazione depositata in data 08/05/2025, attestante la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti;

RIBADITO, in definitiva, che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 C.C.I.I. e che non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico dei consumatori di cui all'art. 69 C.C.I.I.;

RILEVATO che [REDACTED] ha tuttavia eccepito la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta, deducendo che il bene immobile, oggetto della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Pescara RGE n.72/2024, ben potrebbe essere aggiudicato al primo tentativo di vendita ed al prezzo pieno [REDACTED] pari al valore stimato dell'appartamento oggetto di espropriazione), ed il relativo ricavato sarebbe esigibile prima del decorso di n. 7 anni previsti dalla proposta presentata, peraltro con il riconoscimento delle spese di procedura già sostenute. Stesso discorso



con riferimento alla proposta avanzata in subordine, ossia il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo originario;

RITENUTA condivisibile la conclusione cui il professionista è pervenuto in merito alla convenienza della proposta qui in esame rispetto alla alternativa liquidatoria, atteso che il creditore ipotecario viene soddisfatto complessivamente nella sua interezza e per una somma ben superiore a quella ricavabile dalla vendita in sede esecutiva;

RILEVATO che il valore attribuito ai cespiti di proprietà dei ricorrenti dal CTU nell'ambito dell'espropriazione immobiliare ammonta ad [REDACTED] a fronte di un debito complessivo precettato di [REDACTED]

considerato che, in ambito di vendite delegate (anche in relazione a statistiche relative ad esecuzioni immobiliari presso i vari Tribunali), è molto raro che queste trovino compimento già al primo tentativo di vendita, ragion per cui si giungerebbe ad un prezzo di vendita di euro [REDACTED] circa, che - decurtato dei costi della procedura esecutiva immobiliare - porterebbe ad una somma realizzabile in favore della [REDACTED] non superiore a quanto offerto (pagamento integrale del debito ipotecario), sia pure mediante il pagamento integrale del debito scaduto – ad oggi pari ad € [REDACTED] (come risulta dall'estratto conto [REDACTED] in unica soluzione entro quindici giorni dall'omologa) e rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo a scadere, come richiesto in via privilegiata dai proponenti; invero, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del prezzo base d'asta del 25% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit., Trib. Napoli, 03 Marzo 2019; cfr., negli stessi termini, ex multis, Trib. Bergamo, 13 novembre 2017).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: “non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il



patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (v. Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Al contrario, con la ristrutturazione il creditore ipotecario andrebbe ragionevolmente ad essere soddisfatto per intero e comunque, si garantirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori chirografari e, soprattutto, la conservazione dell'immobile dei ricorrenti, che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

RITENUTO, in definitiva, che le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario, che vedrebbe soddisfatto il proprio credito, per intero, ma ratealmente e degli altri creditori, per i quali è pure previsto il pagamento integrale, che, peraltro, dall'alternativa liquidatoria ragionevolmente non potrebbero ricavare un analogo vantaggio, dato il consistente credito ipotecario, la ridotta quota di reddito distribuibile nel corso di tre anni di liquidazione controllata, tenuto conto delle spese di mantenimento del nucleo familiare e del canone di locazione dell'immobile da adibire ad abitazione in caso di vendita del bene ipotecato) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

RITENUTO, in definitiva, che deve procedersi all'omologa del piano "PROPOSTA PRIVILEGIATA (*ex lett. B del ricorso*)";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I. i debitori dovranno compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'O.C.C. vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice ove necessario. L'O.C.C. è sin d'ora autorizzato all'apertura di un conto corrente intestato ai debitori con il numero della procedura e lo svincolo delle somme versate dovrà essere autorizzato dal Giudice ai sensi dell'art. 71 comma 2 C.C.I.I.;

OSSERVATO che il piano prevede la riviviscenza del contratto di mutuo con [REDACTED] e pertanto deve autorizzarsi, entro un mese dall'omologa, il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto sulla base dell'originario contratto. I successivi pagamenti rateali potranno essere effettuati in autonomia dai creditori e, rispetto a [REDACTED] l'esecuzione deve ritenersi terminata al momento



della rimessione *in bonis* del contratto e del pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi ex art. 67 co 5 C.C.I.I., non essendo correlata all'integrale pagamento di tutte le rate;

RITENUTO, quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettivo novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, che sussistano giustificati motivi per dichiararne la compensazione.

p.q.m.

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Colantonio, visto l'art. 70 C.C.I.I., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - PROPOSTA PRIVILEGIATA (*ex lett. B del ricorso*) - presentato da [REDACTED], così come integrato in corso di procedura, e per l'effetto

AUTORIZZA

il pagamento, nel termine di trenta giorni dall'omologa, del debito per capitale ed interessi scaduto, pari ad [REDACTED] come da "estratto rate in scadenza" del 31/03/2025" – ovvero pari all'importo aggiornato che la [REDACTED] vorrà comunicare all'O.C.C. entro sette giorni dalla richiesta da quest'ultimo tempestivamente inviata, e il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale dei debitori;

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano ed in sentenza;

DISPONE

che la presente sentenza di omologa – epurata dai dati sensibili - sia pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'O.C.C.;

che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

AVVERTE

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 C.C.I.I.;

i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;



il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;

che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, dell'O.C.C., del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

CONFERMA

la sospensione di ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente;

DICHIARA

- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, C.C.I.I.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'O.C.C..

Pescara, 10/09/2025

Il Giudice delegato
dott.ssa Federica Colantonio

